



COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

Piazza I° Maggio n.1 - 44023 Lagosanto (Fe)

TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535

PEC: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it

COD. FISCALE 00370530388



IL SINDACO

Prot. 3666

Li, 06 maggio 2020

ORDINANZA n. 17 del 06 maggio 2020

Specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Lagosanto.

APERTURA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

IL SINDACO

Visti:

– la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il DPCM del 26/04/2020 art. 1 comma 1 lettera e) che recita: “... *l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ...*” ed ancora “...*le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ...*”

– il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 nella quale al punto 5. riporta che “*È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro*”;

Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale n. 13 del 16 marzo 2020 prot. 2218, nella quale si ordinava la chiusura del cimitero comunale, parchi e giardini pubblici;

Ritenuto:

- necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di assembramento;

- di poter adeguare il livello delle restrizioni precedentemente assunte in considerazione della necessità di perseguire un efficace e rigoroso distanziamento sociale ed il rispetto delle misure di contenimento, alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: “*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*”

.... Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Valutato necessario riaprire al pubblico parchi e giardini nel territorio comunale di Lagosanto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, salvo ulteriori disposizioni emanate con DPCM o Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

- accesso a parchi e giardini dalle 8:00 alle 21:00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
- sarà possibile la deroga del suddetto orario esclusivamente per consentire in forma individuale, l'attività motoria e sportiva all'aperto;
- rimangono chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

1. in parziale revoca dell'ordinanza Sindacale n. 13 del 16 marzo 2020 prot. 2218, e salvo ulteriori disposizioni emanate con DPCM o Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, la riapertura al pubblico di parchi pubblici e delle aree verdi comunali, al fine di consentirne la frequentazione da parte di cittadini e animali da compagnia, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di ogni forma di assembramento; le aree attrezzate per il gioco dei bambini e l'uso delle strutture per il gioco dei bambini e per le altre attività ludiche rimangono chiuse e non utilizzabili, anche se collocate all'interno di parchi pubblici o aree riaperte con la presente ordinanza.

Valgono le seguenti modalità:

- accesso a parchi e giardini dalle 8:00 alle 21:00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
- sarà possibile la deroga del suddetto orario esclusivamente per consentire in forma individuale, l'attività motoria e sportiva all'aperto;
- rimangono chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. Si invita comunque ogni cittadino a tenere indossata la mascherina all'interno di parchi e giardini pubblici.

2. di dare indicazioni ai servizi comunali competenti di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente ordinanza;

3. di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Ferrara;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale;

4. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;

5. di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione.

AVVERTE

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

- che in caso di accertate e ripetute violazioni, il presente provvedimento potrà essere revocato con la reintroduzione di ulteriori misure più restrittive.

RENDE NOTO

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Comunale, 06 maggio 2020

Il Sindaco
Cristian Bertarelli